

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 15-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SARRO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DEL SENATORE

CESARE CURSI

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi
(n. 18495/08 RGNR – n. 4545/09 RG GIP)

Trasmessa dal Giudice delle indagini preliminari
presso il Tribunale di Firenze
il 12 marzo 2012

Comunicata alla Presidenza il 29 ottobre 2012

ONOREVOLI SENATORI. – In data 12 marzo 2012 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha trasmesso al Senato una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Cesare Corsi, nell'ambito del procedimento penale n. 18495/08 RGNR – n. 4545/09 RG GIP.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 21 marzo 2012 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 25 settembre e del 24 ottobre 2012, ascoltando il senatore Corsi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 25 settembre 2012.

* * *

Nel procedimento indicato il senatore Corsi è indagato per i reati di cui agli articoli 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) per essersi attivato «ripetutamente per ottenere l'approvazione, in sede parlamentare, di un provvedimento normativo volto a bloccare o comunque limitare i poteri regolamentari delle Regioni in ordine alla prescrizione dei farmaci, per tutelare così la quota di mercato dei farmaci coperti da brevetto, quali quelli commercializzati dal gruppo Menarini, a scapito della quota di mercato riservata ai farmaci generici; a tal fine recepiva pedissequamente testi normativi elaborati direttamente dagli Aleotti, curando più volte la proposizione degli stessi in sede parlamentare, da ultimo presentando, nella seduta del 28 aprile 2009, l'emendamento n. 30.0.4 alla proposta di legge n. 1195 riguardante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia",

concordando egli con gli Aleotti le strategie di azione e tenendoli informati sugli sviluppi dell'iter legislativo, interloquendo anche con uffici ministeriali ed intervenendo nell'interesse degli Aleotti, presso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta, quest'ultimo direttamente contattato dagli stessi Aleotti anche tramite la defunta Maria Girani in Angiolillo; il Corsi, avendo, nell'occasione, asservito la propria funzione pubblica di parlamentare agli interessi del gruppo "Menarini" riceveva, quale corrispettivo per la descritta attività, sfociata anche nella presentazione dell'indicato emendamento, l'utilità tradottasi nella stipula, dal parte del gruppo "Menarini", di un contratto per la fornitura di libri d'arte (monografia sul "Bronzino"), del valore di circa € 164.000,00 euro con la sua coniuge Rosalia Viviani in Corsi, titolare dell'omonima casa editrice».

Le conversazioni telefoniche intercettate di cui si chiede l'autorizzazione alla utilizzazione sono dodici e sono intervenute tra l'8 marzo 2009 e il 4 maggio 2009. Le intercettazioni erano indirizzate all'utenza di Lucia Aleotti. Si precisa che una telefonata, effettuata in data 4 maggio 2009, sembra inserita erroneamente nell'elenco, in quanto dai brogliacci non risulta che il senatore Corsi fosse uno degli interlocutori. Inoltre, nell'elenco è inserita anche una intercettazione, sulla medesima utenza, tra Lucia Aleotti e il senatore Salvatore Lauro, di cui però il Giudice per le indagini preliminari non chiede l'autorizzazione.

L'autorità giudiziaria ritiene che le intercettazioni indirette del senatore Corsi siano state «occasionalmente», sulla base dei criteri stabiliti in proposito dalla Corte costituzionale e che non vi fosse «neppure in via di ipotesi»

alcun elemento per ritenere che le persone intercettate «avessero contatti telefonici con parlamentari». Le conversazioni, infine, vengono considerate «rilevanti» per le determinazioni dell'autorità giudiziaria in ordine alle imputazioni contestate al parlamentare.

* * *

È opportuno richiamare i principi definiti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, con riferimento alla utilizzabilità delle autorizzazioni preventive o successive per le cosiddette intercettazioni indirette, e nelle sentenze nn. 113 e 114 del 2010 relativamente alla individuazione della cosiddetta casualità delle intercettazioni. In sintesi, si può dire che la giurisprudenza costituzionale affermi in modo inequivoco che l'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 (che prevede le autorizzazioni *ex post*) debba considerarsi limitato alle sole intercettazioni indirette casuali o fortuite, cioè a quelle nelle quali «per il carattere impreveduto dell'interlocuzione del parlamentare... l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del *placet* della Camera di appartenenza». Di conseguenza, se l'intercettazione non riveste carattere impreveduto la richiesta di autorizzazione successiva non è utilizzabile. L'autorizzazione preventiva è necessaria peraltro non solo quando siano sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi appartenenti al parlamentare ma anche quando si possa presumere che siano frequentati dallo stesso, cioè in definitiva quando il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione. Tuttavia, l'originaria assenza dell'intento di intercettare le conversazioni di un membro del Parlamento non è sufficiente di per sé a considerarle casuali. La Corte ha precisato che un'attività di intercettazione articolata e prolungata nel tempo richiede una verifica della «occasionalità» particolarmente stringente. Come pure, è necessario che l'autorità giudiziaria appro-

fondisca il parametro della imprevedibilità dell'intercettazione quando emergano indizi di reità nei confronti dello stesso parlamentare, perché in tal caso si assisterebbe ad un mutamento nella direzione delle indagini. In definitiva, per valutare se le intercettazioni indirette di un parlamentare siano autorizzabili *ex post* è necessario tener conto dei rapporti intercorrenti tra lo stesso parlamentare e il terzo sottoposto ad intercettazione, del numero delle conversazioni intercorse tra quest'ultimo e lo stesso parlamentare e dell'arco di tempo durante il quale tale attività di captazione si svolge.

Sulla base di tali parametri, si è provveduto a esaminare gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria al fine di verificare la loro applicabilità totale o parziale al caso di specie.

* * *

Il senatore Cursi, ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, ha sostenuto che le modalità con cui sono state portate avanti le indagini e che hanno indotto la sua iscrizione nel registro degli indagati l'11 gennaio 2011, in epoca di gran lunga successiva rispetto alla data di iscrizione degli altri indagati nello stesso procedimento, sono assolutamente contrarie alla disciplina costituzionale.

Ha precisato, al riguardo, che la Procura ha disposto l'intercettazione, senza autorizzazione, di diverse sue conversazioni con la dottoressa Aleotti, chiedendo poi al Giudice per le indagini preliminari la relativa trascrizione, asserendo trattarsi di intercettazioni «casuali».

Anche a voler aderire a tale assunto, ovvero che l'intenzione originaria non fosse di rivolgere l'atto di indagine nei suoi confronti, il senatore Cursi ha rilevato che a fronte delle conversazioni intercettate, tutte con la stessa interlocutrice, e soprattutto con un intervallo di tempo brevissimo tra l'una e l'altra, doveva essere evidente che

la dottoressa Aleotti fosse una sua interlocutrice abituale.

A suo avviso, alla luce dei criteri fissati dalla Corte costituzionale, poteva considerarsi casuale la prima captazione, ma non certamente le successive.

* * *

Nella seduta del 24 ottobre 2012, la relatrice Leddi ha proposto di accogliere la richiesta di autorizzazione proveniente dall'autorità giudiziaria, non ritenendo che fossero riscontrabili negli atti a disposizione della Giunta elementi idonei a considerare che le intercettazioni riguardanti il senatore Cursi fossero mirate e non occasionali. La Giunta ha respinto tale proposta e ha, conseguentemente, deliberato di negare l'autorizzazione richiesta.

Nel corso della seduta si è rilevato, infatti, come il contenuto delle conversazioni indicasse chiaramente che esse erano riferibili all'ambiente e alle attività parlamentari. Inoltre, si è affermato che l'arco di tempo non breve in cui sono collocate e il fatto che fossero tutte rivolte ad un'unica utenza telefo-

nica non può non suscitare perplessità in ordine alla pretesa impossibilità di prevedere che le medesime conversazioni potessero riguardare un parlamentare. Quanto meno, sarebbe stato possibile e necessario compiere gli opportuni approfondimenti per escludere tale eventualità. E ciò a prescindere dal fatto che il senatore Cursi in quel momento non fosse indagato. La Giunta ha anche ribadito che il carattere non imprevisto delle intercettazioni non consente, anche sulla base della citata giurisprudenza della Corte costituzionale, di autorizzarne *ex post* l'utilizzabilità.

* * *

Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta propone all'Assemblea di negare l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche, del senatore Cursi richiesta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento penale n. 18495/08 RGNR - n. 4545/09 RG GIP.

SARRO, *relatore*